

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari, si è riunito il giorno 3 Novembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE DE ROSSI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 2967/1018pf14-15/SP/blp del 30.9.2015).

La Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Daniele De Rossi, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società AS Roma Spa;

2. la Società AS Roma Spa;

per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1; e 12, comma 7, del CGS, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A Lazio-Roma disputata allo Stadio Olimpico in data 24/05/2015, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto offensivo e provocatorio, indicando con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente indirizzando, sempre nei confronti dei tifosi avversari, con le braccia sollevate in alto entrambe le dita medie delle mani, in atteggiamento offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza;

- la Società AS Roma Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, anche in relazione all'art. 12, comma 5 del CGS, con riferimento al comportamento del proprio tesserato.

Il Deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1018 PF 14-15, avente a oggetto: comportamento del calciatore della AS Roma Spa Signor Daniele

De Rossi che, in occasione della gara Lazio / Roma del 25/05/2015 ha rivolto ai tifosi avversari due gesti volgari e provocatori;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09/09/2015 e constatata la rituale notifica;

rilevate le indagini, che constano di:

- N. 2 fotografie pubblicate sul sito della *Gazzetta dello sport* del 25/05/2015 relative a fatti accaduti al termine della gara Lazio / Roma del 25/05/2015;

- verbale di audizione del Signor Daniele De Rossi del 13/07/2015;

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dai menzionati atti emergono comportamenti contrari alle norme preposte del CGS;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare,

1. il Sig. Daniele De Rossi, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società AS Roma Spa;

2. la Società AS Roma Spa;

per rispondere delle menzionate violazioni.

La memoria difensiva

I deferiti depositavano una memoria difensiva congiunta, contestando l'addebito e adducendo: in procedura, la inammissibilità della richiesta federale e del conseguente giudizio a ministero del TFN-SD, poiché contrari ai principi sottesi al deferimento ex art 35.1.1 CGS; nel merito, la insussistenza dei requisiti comportamentali del calciatore votati alla incitazione alla violenza, ridimensionandoli come gesti astrattamente scomposti frutto della concitazione del momento. Concludevano quindi per la inammissibilità o per la reiezione del deferimento; ovvero per la riduzione a equità delle richieste svolte dalla procura federale.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi al deferimento ne ha chiesto l'integrale accoglimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno per i deferiti De Rossi e AS Roma Spa.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva e alle conclusioni in essa contenute.

La decisione

La difesa eccepisce la inammissibilità del deferimento poiché i gesti avvennero al termine della gara Lazio – Roma, all'interno del recinto di gioco, in un contesto sottoposto al controllo della terna arbitrale e dei collaboratori della Procura Federale, per cui l'azione disciplinare non avrebbe dovuto prendere avvio. Ritiene tuttavia il TFN-SD che l'art. 35.1.1. CGS sancisce (seconda frase) un postulato dirimente: "*gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della procura federale*". La norma si pone quindi a completamento della parziale e riduttiva lettura applicata dalla difesa, valorizzando il lavoro svolto dalla Procura Federale e rendendo utilizzabile il materiale acquisito in atti.

Il giudizio di merito riferito alla condotta post derby messa in atto dal Sig. De Rossi, induce il TFN-SD a convergere verso una valutazione critica del comportamento che si colloca all'interno della volgare provocazione, non già dello scherno ovvero della momentanea gestualità astrattamente scomposta, ventilata dalla difesa. La esternazione concernente la indicazione delle parti basse e le dita medie alzate, oltre a rappresentare una pacifica condotta attuata dal calciatore (come risulta dalla sua dichiarazione e dal materiale fotografico in atti), conferma l'analisi penalizzante formulata dalla Procura Federale, a discapito del contorno esimente prospettato dalla difesa. Merita infatti una peculiare analisi comparata la netta linea di demarcazione tra la provocazione, che si estrinseca oggettivamente attraverso manifestazioni sconce chiaramente riconducibili a scurrilità; e la presa in giro persino ai limiti del dileggio, che ha nulla a che vedere con la gestualità in esame. Nonostante infatti la personale giustificazione attribuita dal deferito ai propri atteggiamenti verso la tifoseria avversaria, definiti come scherno esternato per la gioia della vittoria appena conseguita, reputa il TFN-SD che una simile convinzione non possa essere condivisa perché i gesti liberatori, ovvero lo sfottò nei confronti della squadra antagonista, avrebbero dovuto manifestarsi attraverso comportamenti ben lontani dalla mera volgarità. Indicare quindi le parti basse e alzare il dito medio non appartengono alla casistica dello scherno, bensì alla mera provocazione comprovante un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà e probità dettati dal CGS. Il comportamento del Sig. De Rossi merita pertanto una sanzione correlata all'art. 1 bis co. 1 CGS, in parallelo con la ascritta responsabilità attribuita al sodalizio.

Ritiene tuttavia il Tribunale che i medesimi gesti, proprio perché dettati dalla gioia per la vittoria nel post derby, abbiano nulla di premeditato o preordinato alla istigazione alla violenza, risolvendosi piuttosto in uno sfogo momentaneo che se pure dotato dei crismi riferiti alla offesa provocatoria, non rientrano nell'alveo della istigazione alla violenza, la cui incidenza presuppone elementi assai più specifici e tendenziosi. Si prosciogliono quindi entrambi i prevenuti per la violazione ex art. 12 co. 7 del CGS, per non aver commesso il fatto. Sanzioni congrue sono dunque quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) al Sig. Daniele De Rossi;
- ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) alla Società AS Roma Spa.

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi) - (nota n. 1485/813 pf14-15 SS/fda del 5.8.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 5 agosto 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Antonio Flora, all'epoca dei fatti e nel corso della stagione sportiva 2014/2015, Presidente e Legale Rappresentante della SSD ARL Calcio Città di Brindisi, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art.

1bis comma 1 del CGS con riferimento all'art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato, nella stagione sportiva 2013/2014, quale Direttore Generale e Cassiere, l'allenatore Vincenzo Carbonella senza che costui avesse presentato domanda di sospensione volontaria all'albo.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, correttamente notificato, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni nei confronti del Signor Antonio Flora l'inibizione per mesi tre. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Nel corso del procedimento disciplinare n. 10311/813pf14-15/SS/fda, avente ad oggetto la *"presunta doppia attività svolta nel corso della SS 13-14 dall'allenatore Carbonella Vincenzo come allenatore regolarmente tesserato per la soc. Francavilla e come Direttore Generale e Direttore Sportivo per la soc. Calcio Città di Brindisi"*

All'esito dell'attività istruttoria ed a chiusura del procedimento indicato, emergeva palese la violazione delle norme federali. Le indagini dimostravano infatti come, nella stagione sportiva 2013/2014, il Signor Vincenzo Carbonella avesse assunto, dal 12 marzo 2014, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Francavilla Calcio – partecipante al Campionato Eccellenza Regione Puglia – nonostante fosse già tesserato, peraltro in assenza di sospensione all'albo dei tecnici, quale Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi – partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, come risulta dai fogli di censimento della società.

Nella riunione del 14 ottobre 2015 venivano accolte le istanze presentate dal Sig. Vincenzo Carbonella e dal Sig. Antonio Donatiello (Presidente, all'epoca dei fatti, della ASD Francavilla Calcio) di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS in ordine alla violazione dell'art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all'art. 36, commi 1 e 3, 38 comma 1-4 NOIF e gli art. 36 comma 1-3, 38 comma 1 e 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e venivano inflitte le seguenti sanzioni: alla Società SSD Calcio Città di Brindisi la sanzione dell'ammenda di mille euro ed alla Società ASD Francavilla Calcio (ora fusa con Fly Team Brindisi) la sanzione dell'ammenda di seicento euro.

Nel corso della riunione tenutasi in data 14 ottobre 2015 veniva rilevata l'omessa notifica di convocazione al deferito Antonio Flora, e la conseguente separazione della sua posizione dagli altri deferiti. A seguito del perfezionamento della notifica degli atti al deferito il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare rileva quanto segue:

il sig. Antonio Flora, all'epoca dei fatti contestati nel suddetto procedimento disciplinare, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, era Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Calcio Città di Brindisi. Dai fogli di censimento risulta comprovata la fusione della A.S.D. Francavilla Calcio nella A.S.D. Fly Team Brindisi, come da CU n. 4 del 17 luglio 2014 del Comitato Regionale Puglia LND - Delegazione Provinciale di Brindisi.

Dalle prove prodotte dalla Procura Federale risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il signor Vincenzo Carbonella aveva assunto, dal 12 marzo 2014, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Francavilla Calcio partecipante al Campionato Eccellenza Regione Puglia - nonostante fosse già stato tesserato, peraltro in assenza di sospensione all'albo dei tecnici, quale Direttore Generale e Cassiere per la SSD ARL Calcio Città di Brindisi - partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti.

Alla luce delle considerazioni sopra riassunte, risulta pienamente provato, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Flora in relazione alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all'art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato, nella stagione sportiva 2013/2014, quale Direttore Generale e Cassiere, l'allenatore Vincenzo Carbonella, senza che quest'ultimo avesse presentato domanda di sospensione volontaria all'albo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Antonio Flora la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALIENDO (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI (Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), ANGELO FORCINA (Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), MARJA CALIENDO (Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 18 novembre 2015 ore 15.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice**

Pubblicato in Roma il 3 Novembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio